

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo

economico sostenibile (nel seguito denominata “ENEA” o “Agenzia”) con sede

legale e domicilio fiscale in Lungotevere G. A. Thaon di Revel, 76 – 00196 Roma -

(Codice Fiscale: 01320740580 e Partita IVA: 00985801000), nella persona dell’Ing.

Gian Piero CELATA, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Tecnologie

Energiche, domiciliato per la carica presso la Sede dell’Agenzia

PEC: enea@cert.enea.it

E

il Comune di Terni – Ufficio Protezione Civile (nel seguito denominato “UPC-

Terni”), con sede in Piazza Ridolfi, 1 – 05100 Terni (TR), rappresentato per il

presente atto dal Dott. Luciano Sdogati, nato a Pergola (PU) il 24.01.1956, il quale

agisce in nome, per conto e nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione Comunale

che rappresenta ed autorizzato alla firma di questo Accordo con DGC n. __ del

___.__.____ nella sua qualità di Dirigente della Direzione Polizia Locale - Mobilità,

che ricomprende l’Ufficio Protezione Civile.

(ENEA e UPC-Terni nel seguito, singolarmente, anche la “Parte” e, congiuntamente,

anche le “Parti”)

PEC:

PREMESSO CHE

- l’ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;

- l'ENEA assicura le citate funzioni istituzionali attraverso una rete di Centri di Ricerca distribuiti sul territorio nazionale e da un sistema integrato di competenze multidisciplinari di rilievo nazionale e internazionale, con capacità di analisi, gestione e soluzione di problemi complessi in diversi campi di attività, fra cui quello strutturale antisismico, idrogeologico, efficientamento energetico e ambientale, infrastrutture critiche, nonché quello riguardante la salute del cittadino;
- l'ENEA, tramite il Dipartimento Tecnologie Energetiche (DTE), svolge attività di studio, analisi, ricerca, sviluppo e qualificazione di tecnologie, metodologie, materiali, processi e prodotti, progettazione avanzata, realizzazione di impianti prototipali, fornitura di servizi tecnici avanzati, trasferimento di tecnologie e conoscenze al sistema produttivo;
- il Dipartimento Tecnologie Energetiche, in particolare la Divisione Smart Energy (DTE-SEN) svolge, fra le sue attività, attività di ricerca, sviluppo, dimostrazione e diffusione di tecnologie e metodologie con e per il sistema produttivo, le Istituzioni ed i cittadini, nel settore degli usi finali, in particolare nei contesti di aree metropolitane, con l'obiettivo strategico di sviluppare soluzioni in grado di cambiare l'organizzazione di infrastrutture urbane e territoriali per migliorarne l'efficienza energetica, la prestazione funzionale, la competitività economica, l'accettabilità sociale, la penetrabilità nel mercato, anche con riferimento alle infrastrutture critiche presenti nel territorio;
- l'ENEA ha in corso di sviluppo, nel quadro di progetti Europei e di progetti nazionali in corso e nei progetti che presenterà alle varie agenzie finanziatrici nei prossimi anni, una serie di strumenti tecnologici per l'Analisi e la Protezione delle Infrastrutture Critiche, rivolti alla realizzazione di un Sistema per il Supporto alle

Decisioni per la Predizione del Rischio e l'analisi delle Conseguenze di scenari di crisi indotti da eventi naturali; tale sistema ha capacità sia di analisi dei dati in tempo reale, sia di simulazione, consentendo la valutazione di scenari di crisi simulati;

- l'UPC-Terni ha svolto e sta svolgendo valutazioni di vari rischi (tra i quali rischio idraulico e idrogeologico, rischio di incendio boschivo e incendi di interfaccia e rischio sismico) che potrebbero interessare il territorio del Comune di Terni con la finalità di valutare possibili impatti su strutture strategiche e industriali, sul patrimonio edilizio storico – culturale e sulla popolazione, e di pianificare strategie per la gestione ottimale di eventuali emergenze;
- l'UPC-Terni ha interesse a collaborare con ENEA per lo sviluppo del Sistema di Supporto alle Decisioni e a utilizzare tale strumento per la pianificazione degli interventi per la mitigazione del rischio e il miglioramento della Resilienza. Tra gli ambiti nei quali l'UPC-Terni ha valutato la necessità prioritaria di intervento, in relazione alle mutate situazioni meteo-climatiche e alla complessa situazione territoriale, vi è quello del rischio idraulico ed idrogeologico e del possibile impatto che questo potrebbe avere sulle Infrastrutture, sull'erogazione dei servizi primari ai cittadini, e sull'innescare di effetti a cascata, qualora industrie che processano sostanze inquinanti venissero colpite. In questo senso, l'UPC-Terni ha, per tanto, interesse all'utilizzo del Sistema di Supporto alle Decisioni in corso di sviluppo da ENEA ed al suo dispiegamento, sia in modalità operativa, sia come strumento di analisi e programmazione;
- l'UPC-Terni costituisce a Terni lo strumento operativo istituzionale per le azioni di salvaguardia del territorio, per l'incolumità dei cittadini in caso di eventi avversi, per il supporto alla protezione degli *asset* primari. In questo compito, l'UPC-Terni

ha interesse a sviluppare una collaborazione con ENEA, sviluppabile attraverso scambio di informazioni e di attività progettuali comuni. In questo contesto, l'UPC-Terni avrebbe interesse a consentire ad ENEA l'accesso ai propri dati al fine di riceverne elaborazioni ed estrazione di ulteriori informazioni attraverso la correlazione di quei dati con altri dati detenuti nel database del Sistema di Supporto alle Decisioni;

- l'UPC-Terni avrebbe interesse alla fruizione di eventuali servizi derivanti dal Sistema di Sviluppo alle Decisioni i cui contenuti informatici, e le finalità potranno essere oggetto di analisi congiunte nell'ambito del presente Accordo;

CONSIDERATO CHE:

- le Parti intendono scambiarsi informazioni riservate al fine di consentire analisi più accurate degli scenari urbani e previsioni realistiche degli scenari di crisi;
- le Parti, oltre che descrivere le attività progettuali, intendono con il presente Accordo, regolamentare le informazioni scambiate;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione (di seguito "Accordo") e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 - Finalità e oggetto

Le Parti con la sottoscrizione del presente Accordo si pongono l'obiettivo di mettere a punto una metodologia per l'implementazione di una applicazione verticale del Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) per l'analisi del rischio e la definizione di scenari di danneggiamento atteso da eventi naturali sugli *asset* territoriali e sulle

infrastrutture critiche presenti nell'area di pertinenza.

Il Sistema che verrà sviluppato potrà avere sia una valenza operativa (previsionale), sia una funzione di simulazione, per l'analisi ex-ante di potenziali scenari di crisi per la programmazione di piani di contingenza.

L'oggetto del presente Accordo è lo svolgimento di attività finalizzate allo sviluppo di metodologie con obiettivo la realizzazione di applicazioni per l'elaborazione di scenari di previsione del rischio sulle Infrastrutture e gli *asset* sul territorio del Comune di Terni.

Art. 3 -Obblighi delle Parti

Ciascuna Parte si impegna in esecuzione del presente Accordo a:

- svolgere le attività con la massima diligenza;
- tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

In particolare l'UPC-Terni si occuperà di:

- individuare e fornire ad ENEA le basi di dati necessarie allo sviluppo delle metodologie di analisi del rischio e del danno da eventi naturali (come, ad esempio, se disponibili, l'anagrafe del patrimonio edilizio, la mappa della popolazione residente, database Geologico, reticolo idrografico secondario, la micro-zonazione sismica, i dati storici sull'occorrenza da eventi quali incendi, frane, allagamenti, e l'eventuale impatto causato a infrastrutture critiche, ad esempio allagamento di tratti viari etc.);
- effettuare test e validazione degli strumenti che verranno forniti.

ENEA, dal proprio canto, si occuperà di:

- sviluppare appositi algoritmi in grado di produrre, attraverso una specifica applicazione di tipo GIS-based, scenari di rischio e di danno sulla città, restituibili all'altra Parte attraverso un'apposita interfaccia utente basata su tecnologia web;

- realizzare correlazioni tra i dati storici acquisiti dall'UPC-Terni e gli scenari meteo-climatici del periodo, in modo da evidenziare indici di vulnerabilità di Infrastrutture e *asset* a tali condizioni.

Art. 4 - Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

Il personale di ciascuna Parte è tenuto ad uniformarsi al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

I soggetti ospitati in Agenzia saranno tenuti al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ENEA (P.T.P.C.T.) 2019 – 2021 adottato dall'ENEA in ossequio alla Legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i., disponibile sul sito web dell'Agenzia.

Art. 5 - Responsabilità civile

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi

titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 6 - Copertura assicurativa

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo Operativo, la sede dell'altra Parte.

Art. 7 - Riservatezza

Ai fini del presente Accordo per "informazioni" si intende:

- a) tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, disegni, rappresentazioni grafiche e dati di qualsiasi natura (anche se non specificatamente qualificate come "riservate") che sono state o che saranno fornite verbalmente o per iscritto;
- b) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati o originati dalle Parti che contengano, riproducano o derivino dalle informazioni di cui al paragrafo a) precedente;
- c) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati da dipendenti o consulenti, che contengano o riflettano le informazioni di cui al paragrafo a).

Il termine "informazioni" non include le Informazioni che:

- a) si sarà in grado di provare con idonea documentazione essere, al momento in cui sono state o verranno comunicate, già di dominio pubblico e appartenenti allo stato dell'arte;
- b) dopo essere state comunicate diventino di pubblico dominio per ragioni che nulla abbiano a che vedere con una inadempienza delle Parti;
- c) si sarà in grado di provare con idonea documentazione essere già nella rispettiva conoscenza prima che venissero fornite;

d) saranno richieste in forza di norme di legge o di regolamento o di direttive emanate da qualsiasi Autorità. In tal caso, sarà obbligo delle Parti consultarsi in merito allo scopo di discutere riguardo i tempi, forme e contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione o informazione necessaria; a tal proposito sarà cura delle Parti far sì che a tali comunicazioni venga assicurata la massima riservatezza possibile.

La Parte ricevente prenderà tutte le precauzioni necessarie per assicurarsi che la segretezza delle informazioni sia preservata tra i propri dipendenti, consulenti e contraenti esterni e sarà responsabile per il mantenimento di tale segretezza nel corso del loro rapporto di impiego o collaborazione, a seconda dei casi, e dopo il termine di questo.

L'obbligo di riservatezza perdurerà in maniera assoluta in capo alle Parti per un periodo di 2 anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo.

La Parte divulgante avrà facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, l'immediata restituzione o distruzione, alla presenza di un suo delegato, di ogni Informazione Confidenziale trasferita alla o acquisita dall'altra parte su qualsiasi supporto fisico, fatta salva la necessità, comunque, di evitare pregiudizi al programma di collaborazione concordato, eccetto che in caso di inadempimento o risoluzione di tale programma per altro motivo.

E' espressamente vietato alla Parte ricevente rifiutare, ostacolare o comunque impedire tale restituzione o distruzione nonché trattenere copie, estratti o riproduzioni, sotto qualsiasi forma o con qualsiasi supporto, delle Informazioni Confidenziali di cui l'altra parte abbia richiesto la restituzione o distruzione.

La Parte ricevente riconosce che la mera comunicazione o l'apprendimento di Informazioni Confidenziali non costituiscono titolo per rivendicare alcun diritto di

proprietà industriale o intellettuale su dette Informazioni Confidenziali o su invenzioni, sviluppi, applicazioni, miglioramenti, divulgazioni e usi da esse derivanti.

Art. 8 – Risultati

La proprietà del Sistema sarà di ENEA. L'UPC-Terni godrà di un diritto di uso gratuito e perpetuo del Sistema al fine di elaborare scenari di previsione del rischio sul territorio del Comune di Terni.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e dal GDPR 679/2016/UE.

Art. 10 - Oneri finanziari e costi

Il presente Atto non comporta flussi finanziari fra le Parti.

Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 11- Durata

Il presente Accordo decorre dalla data di stipula ed avrà la durata di 2 anni e potrà essere prorogato per un massimo di ulteriori 2 anni mediante accordo sottoscritto dalle Parti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 12 - Responsabili dell'Accordo

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte.

Il Responsabile per conto ENEA sarà l'Ing. Sonia Giovinazzi (DTE-SEN-APIC).

Il Responsabile per conto UPC-Terni è il Funzionario Arch. Walter Giammari.

Art. 13 - Modifiche

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 14 - Divieto di cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 15 - Risoluzione

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 16 - Legge applicabile e Foro competente

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 17 - Comunicazioni

Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per l'ENEA all'attenzione dell'Ing. Sonia Giovinazzi (DTE-SEN-APIC) - c/o ENEA

C.R. Casaccia - Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma;

- per l'UPC-Terni all'attenzione del Funzionario Arch. Walter Giammari o suo delegato – Corso del Popolo, 30 – 05100 Terni.

Art. 18 - Attività negoziale

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 19 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Il presente Accordo è redatto in unico esemplare firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972, assolta in modo virtuale per un importo di € _____ dal Comune di Terni ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Terni _____.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

.....,

Per l'ENEA
Ing. Gian Piero Celata

Per Dip.to Protezione Civile Terni
Dott. Luciano Sdogati